



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 126/X^A

Deliberazione n. 36 della seduta del 24-02-2016.

Oggetto: Disegno di legge <<Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2009, n. 14 (Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole)>>

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma) _____

DIPARTIMENTO
Agricoltura e risorse agroalimentari
Ing. Carmelo [Firma]

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio Viscomi	Vice Presidente		X
3	Carmela Barbalace	Componente	X	
4	Roberto Musmanno	Componente	X	
5	Antonella Rizzo	Componente	X	
6	Federica Roccisano	Componente	X	
7	Franco Rossi	Componente	X	
8	Francesco Russo	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale-

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

Si attesta che il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione.

Il Dirigente della Ragioneria Generale
_____ timbro e firma _____

Il Dirigente Generale del Dipartimento del Bilancio
_____ timbro e firma _____

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

(Doc. n. 1000/2016)

Il dirigente di settore

Il Dirigente del Settore 3
Sviluppo Rurale
- Dr. Giovanni ARAMINI -

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 23 aprile 2009, n. 14 (Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole);

VISTA la legge regionale 22 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n.56);

VISTI gli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, in materia di iniziativa legislativa della Giunta regionale;

CONSIDERATO che la Regione Calabria, in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), ha avviato il processo di riordino delle funzioni rientranti nelle materie di propria competenza, e, in particolare, con la succitata l.r. n. 14/2015, nelle more della elaborazione partecipata di una legge generale di riordino delle funzioni sulla base dei criteri e delle finalità indicate dall'articolo 1, comma 89, della l. n. 56/2014, ha disposto, fra l'altro che la Regione Calabria, riassume, nell'ambito delle proprie competenze amministrative, le funzioni già trasferite alle province in base alla legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 (Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali);

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 369 del 24 settembre 2015, <<Legge regionale 22 giugno 2015, n. 14 - Attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56: Adeguamento della struttura organizzativa della Giunta regionale>>;

VISTO il Decreto del Dirigente generale del Dipartimento Agricoltura e risorse Agroalimentari n. 11746 del 29 ottobre 2015 <<L.r. n.14 del 22/6/2015 - Attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge n.56 del 7/4/2014: adeguamento della struttura organizzativa della Giunta regionale - Disposizioni attuative della DGR n.369 del 24/9/2015. Definizione della micro-organizzazione "UOT - funzioni territoriali">>;

RILEVATO che tra le funzioni amministrative riassunte dalla Regione Calabria per effetto della legge regionale 22 giugno 2015, n. 14, e dei provvedimenti sopra specificati, vi sono le funzioni in materia di agriturismo a suo tempo trasferite alle province in base alla legge regionale 12 agosto 2002, n. 34;

RITENUTO opportuno adeguare il testo normativo di cui alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 14 (Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole) allo scopo di renderlo conforme al nuovo assetto scaturente dalla suindicata riassegnazione alla Regione Calabria delle funzioni amministrative già in capo alle province in materia di agriturismo, e, a tal fine, presentare al Consiglio regionale il disegno di legge allegato *sub* <<A>> alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa, recante <<Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2009, n. 14 (Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole)>>;

VISTI gli allegati <<A>>, <> e <<C>>, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

PRESO ATTO

- che, il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della

deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;

PRESO ATTO che il Dipartimento del Bilancio attesta che il provvedimento non dispone impegni di spesa a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, on. Gerardo Mario Oliverio, a voti unanimi;

DELIBERA


per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

1. di presentare al Consiglio regionale il disegno di legge recante <<Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2009, n. 14 (Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole)>>, di cui all'allegato sub <<A>>, unitamente alla relazione descrittiva di cui all'allegato sub <> e alla relazione tecnico-finanziaria di cui all'allegato sub <<C>>, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;


2. di trasmettere, avvalendosi della facoltà di iniziativa legislativa prevista dagli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, la presente deliberazione al Consiglio regionale, a cura della Segreteria di Giunta;

3. di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regcal.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Verbalizzante

Il Presidente

26 FEB. 2016

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data _____ al Dipartimento interessato al Consiglio Regionale alla Corte dei Conti

L'impiegato addetto



Regione Calabria

Giunta Regionale

Segretariato Generale

Settore "Ufficio legislativo"

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 8520 del 26.02.2016

Classificazione 01.15.01

Prot.n. 41643 /SIAR del 10-02-2016

Alla Segreteria della Giunta regionale - SEDE

Parere su disegno di legge: <<Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2009, n. 14 (Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole)>>.

Si premette che il disegno di legge in oggetto ha la finalità di adeguare il testo normativo di cui alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 14 (Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole) allo scopo di renderlo conforme al nuovo assetto scaturente dalla riassegnazione alla Regione Calabria delle funzioni amministrative già in capo alle province in materia di agriturismo.

La legge 7 aprile 2014, n. 56, ha dettato disposizioni in materia di città metropolitane, province, unione e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza (art.1 co. 85-87); ha individuato le funzioni fondamentali delle province; ha disposto che lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscano le funzioni diverse da quelle fondamentali (art.1, co. 89); ha disciplinato gli effetti dell'attribuzione di funzioni in relazione al trasferimento del personale, dei beni e di ogni altro rapporto attivo e passivo (art. 1, co. 96); ha dato avvio ad un radicale processo di riforma, con la ridefinizione strutturale e funzionale del sistema delle autonomie locali, in particolare per quanto riguarda le province.

La Regione Calabria, in attuazione della succitata l. n. 56/2014, ha avviato il processo di riordino delle funzioni rientranti nelle materie di propria competenza, e, in particolare, con la legge regionale 22 giugno 2015, n.14 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n.56), nelle more della elaborazione partecipata di una legge generale di riordino delle funzioni sulla base dei criteri e delle finalità indicate dall'articolo 1, comma 89, della l. n. 56/2014, ha disposto, fra l'altro che la Regione Calabria, riassume, nell'ambito delle proprie competenze amministrative, le funzioni già trasferite alle province in base alla legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 (Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali).

In esecuzione della legge regionale 22 giugno 2015, n.14, sono stati assunti i seguenti provvedimenti:

- Deliberazione della Giunta regionale n. 369 del 24 settembre 2015: <<Legge regionale 22 giugno 2015, n. 14 - Attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56: Adeguamento della struttura organizzativa della Giunta regionale>>;

Località Germaneto - Cittadella regionale - 88100 Catanzaro

- Decreto del Dirigente generale del Dipartimento Agricoltura e risorse Agroalimentari n. 11746 del 29 ottobre 2015: <<L.r. n.14 del 22/6/2015 - Attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge n.56 del 7/4/2014: adeguamento della struttura organizzativa della Giunta regionale - Disposizioni attuative della DGR n.369 del 24/9/2015. Definizione della micro-organizzazione "UOT - funzioni territoriali">>.

Tra le funzioni amministrative riassunte dalla Regione Calabria per effetto della legge regionale 22 giugno 2015, n. 14, e dei provvedimenti sopra specificati, vi sono le funzioni in materia di agriturismo a suo tempo trasferite alle province in base alla legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.

Il disegno di legge in esame si presenta rispondente alla finalità di cui in premessa.

Più in dettaglio, con l'articolo 1 del disegno di legge regionale si intende modificare l'articolo 13 della l.r. n. 14/2009:

- sostituendo ogni riferimento, in esso contenuto, alle province, e ai relativi uffici, con il riferimento all'Amministrazione regionale;

- prevedendo una unica commissione regionale, e un unico elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo, in luogo delle commissioni e degli elenchi provinciali contemplati nell'attuale formulazione;

- modificando la composizione della commissione avente il compito di curare la tenuta dell'elenco, in modo tale da porre, opportunamente, al vertice della stessa, in luogo della figura politica (assessore provinciale) attualmente prevista, una figura burocratica (dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di agricoltura), in considerazione della natura gestionale della funzione amministrativa relativa alla tenuta dell'elenco in questione.


Analogamente, con gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 del disegno di legge regionale si intende modificare, rispettivamente, gli articoli 12, 14, 15, 16, 17, 19, 31 della l.r. n. 14/2009, espungendo ogni riferimento, in essi contenuto, alle province, e ai relativi uffici, e sostituendolo, ove necessario, con i corrispondenti riferimenti all'Amministrazione regionale.

L'articolo 9 del disegno di legge regionale prevede che, in sede di prima applicazione, nell'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo, di cui all'articolo 13, come modificato dal disegno di legge medesimo, sono inseriti i soggetti iscritti negli elenchi provinciali tenuti ai sensi dell'articolo 13 come attualmente vigente.

Deve, altresì, evidenziarsi che il testo del disegno di legge in questione è stato redatto a cura dello scrivente Settore nell'ambito dell'attività di assistenza tecnico-giuridica dallo stesso prestata in favore dei dipartimenti per la stesura di testi normativi.

Alla luce di quanto sopra si esprime, pertanto, parere favorevole in ordine al disegno di legge regionale di cui all'oggetto.

IL DIRIGENTE REGGENTE
DEL SETTORE "UFFICIO LEGISLATIVO"

(*off. Mariano Colagrosso*)


Disegno di legge:
"Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2009, n. 14
(Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e
sociale nelle aziende agricole)"

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2009, n. 14
(Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle
aziende agricole)

1. L'articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2009, n. 14 (Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole), è così modificato:

a) nella rubrica la parola <<provinciale>> è sostituita dalla seguente: <<regionale>>;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Presso la Regione è istituita una commissione, avente il compito di curare la tenuta dell'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo, composta da:

a) il dirigente generale del dipartimento della Giunta regionale competente in materia di agricoltura, o un suo delegato, che la presiede;

b) un rappresentante per ogni organizzazione professionale agricola maggiormente rappresentativa;

c) un rappresentante per ogni associazione agrituristica operante nella Regione di emanazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative.>>

c) sono abrogati i commi 2 e 3;

d) nel comma 4 le parole <<provinciale per l'agriturismo>> sono sostituite dalle seguenti: <<del settore della Giunta regionale competente in materia di agriturismo>>;

e) nel comma 5 la parola <<provinciale>>, dovunque ricorrente, è sostituita dalla seguente: <<regionale>>;

f) nel comma 6 la parola <<provinciale>> è sostituita dalla seguente: <<regionale>>;

g) nel comma 7 la parola <<provinciale>> è sostituita dalla seguente: <<regionale>>;

h) nel comma 9 la parola <<Provincia>>, dovunque ricorrente, è sostituita dalla seguente: <<Regione>>.

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 2520 del 26.01.2016

Classificazione 01.15.01

Articolo 2

*(Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 23 aprile 2009, n. 14
(Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle
aziende agricole)*

1. L'articolo 12 della legge regionale 23 aprile 2009, n. 14 (Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole), è così modificato:

a) nel comma 1 sono soppresse le parole <<, organizzato su base provinciale>>;

b) nel comma 2 le parole <<Le Province organizzano e curano>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Regione organizza e cura>>;

c) nel comma 4 la parola <<provincia>> è sostituita dalla seguente: <<Regione>>.

Articolo 3

*(Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2009, n. 14
(Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle
aziende agricole)*

1. L'articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2009, n. 14 (Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole), è così modificato:

a) nel comma 1 la parola <<provinciale>>, dovunque ricorrente, è sostituita dalla seguente: <<regionale>>;

b) nel comma 1bis sono soppresse le parole: <<alla Provincia,>>;

c) nel comma 5 la parola <<Provincia>> è sostituita dalla seguente: <<Regione>>.

Articolo 4

*(Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 23 aprile 2009, n. 14
(Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle
aziende agricole)*

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 23 aprile 2009, n. 14 (Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole), è così modificato:

a) la parola <<Provincia>>, dovunque ricorrente, è sostituita dalla seguente: <<Regione>>.

Articolo 5

*(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 23 aprile 2009, n. 14
(Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle
aziende agricole)*

1. L'articolo 16 della legge regionale 23 aprile 2009, n. 14 (Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole), è così modificato:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Il Programma annuale d'intervento della Regione, adottato dal dirigente generale del dipartimento della Giunta regionale competente in materia di agricoltura, di concerto con associazioni agrituristiche emanazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative nella regione, e approvato dal Consiglio regionale unitamente al bilancio annuale di previsione, contiene:

- a) la perimetrazione delle zone d'intervento;
 - b) le iniziative agrituristiche in atto con l'indicazione delle aziende autorizzate ai sensi della presente legge;
 - c) le proposte d'intervento da realizzare.>>;
- b) sono abrogati i commi 3 e 4.

Articolo 6

*(Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 23 aprile 2009, n. 14
(Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agriturbistica, didattica e sociale nelle
aziende agricole)*

1. L'articolo 17 della legge regionale 23 aprile 2009, n. 14 (Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agriturbistica, didattica e sociale nelle aziende agricole), è così modificato:

- a) nel comma 2 sono soppresse le parole: <<da un rappresentante di ciascuna amministrazione provinciale>>;
- b) nel comma 4 le parole <<regionale per l'agriturismo>> sono sostituite dalle seguenti: <<del settore della Giunta regionale competente in materia di agriturismo>>;
- c) nel comma 5 sono soppresse le parole: <<dalle Province e>>.

Articolo 7

*(Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 23 aprile 2009, n. 14
(Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agriturbistica, didattica e sociale nelle
aziende agricole)*

1. L'articolo 19 della legge regionale 23 aprile 2009, n. 14 (Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agriturbistica, didattica e sociale nelle aziende agricole), è così modificato:

- a) nel comma 1:
 - 1) le parole da <<Le Amministrazioni provinciali>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Regione>>;
 - 2) la parola <<accertano>>, dovunque ricorrente, è sostituita dalla seguente: <<accerta>>;
- b) nel comma 2 la parola <<Provincia>> è sostituita dalla seguente: <<Regione>>;
- c) il comma 4 è abrogato.

Articolo 8

*(Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 23 aprile 2009, n. 14
(Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle
aziende agricole)*

1. L'articolo 31 della legge regionale 23 aprile 2009, n. 14 (Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole), è così modificato:

a) nel comma 4 le parole <<Dipartimento Agricoltura, all'Osservatorio regionale e alla Provincia competente territorialmente>> sono sostituite dalle seguenti: <<dirigente generale del dipartimento della Giunta regionale competente in materia di agricoltura e all'Osservatorio regionale di cui all'articolo 17>>.

Articolo 9

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, nell'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo, di cui all'articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2009, n. 14 (Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole), come modificato dalla presente legge, sono inseriti i soggetti iscritti negli elenchi provinciali tenuti ai sensi del previgente articolo 13.

Articolo 10

(Invarianza di spesa)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 11

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.



REGIONE CALABRIA

Giunta Regionale

ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 36 DEL 24.02 2016

Disegno di legge: <<Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2009, n. 14 (Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole)>>

RELAZIONE DESCRITTIVA
ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale

La legge 7 aprile 2014, n. 56, ha dettato disposizioni in materia di città metropolitane, province, unione e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza (art.1 co. 85-87); ha individuato le funzioni fondamentali delle province; ha disposto che lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni diverse da quelle fondamentali (art.1, co. 89); ha disciplinato gli effetti dell'attribuzione di funzioni in relazione al trasferimento del personale, dei beni e di ogni altro rapporto attivo e passivo (art. 1, co. 96); ha dato avvio ad un radicale processo di riforma, con la ridefinizione strutturale e funzionale del sistema delle autonomie locali, in particolare per quanto riguarda le province.


La Regione Calabria, in attuazione della succitata l. n. 56/2014, ha avviato il processo di riordino delle funzioni rientranti nelle materie di propria competenza, e, in particolare, con la legge regionale 22 giugno 2015, n.14 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n.56), nelle more della elaborazione partecipata di una legge generale di riordino delle funzioni sulla base dei criteri e delle finalità indicate dall'articolo 1, comma 89, della l. n. 56/2014, ha disposto, fra l'altro che la Regione Calabria, riassume, nell'ambito delle proprie competenze amministrative, le funzioni già trasferite alle province in base alla legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 (Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali).

In esecuzione della legge regionale 22 giugno 2015, n.14, sono stati assunti i seguenti provvedimenti:

- Deliberazione della Giunta regionale n. 369 del 24 settembre 2015: <<Legge regionale 22 giugno 2015, n. 14 - Attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56: Adeguamento della struttura organizzativa della Giunta regionale>>;
- Decreto del Dirigente generale del Dipartimento Agricoltura e risorse Agroalimentari n. 11746 del 29 ottobre 2015: <<L.r. n.14 del 22/6/2015 - Attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge n.56 del 7/4/2014: adeguamento della struttura organizzativa della Giunta regionale - Disposizioni attuative della DGR n.369 del 24/9/2015. Definizione della micro-organizzazione "UOT - funzioni territoriali">>.

Tra le funzioni amministrative riassunte dalla Regione Calabria per effetto della legge regionale 22 giugno 2015, n. 14, e dei provvedimenti sopra specificati, vi sono le funzioni in materia di agriturismo a suo tempo trasferite alle province in base alla legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.

Appare, pertanto, opportuno adeguare il testo normativo di cui alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 14 (Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività



agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole) allo scopo di renderlo conforme al nuovo assetto scaturente dalla suindicata riassegnazione alla Regione Calabria delle funzioni amministrative già in capo alle province in materia di agriturismo, e, a tal fine, presentare al Consiglio regionale il disegno di legge allegato *sub* "A" alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa, recante "Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2009, n. 14 (Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole)".

Più in dettaglio, con l'**articolo 1** del disegno di legge regionale si intende modificare l'articolo 13 della l.r. n. 14/2009:

- sostituendo ogni riferimento, in esso contenuto, alle province, e ai relativi uffici, con il riferimento all'Amministrazione regionale;

- prevedendo una unica commissione regionale, e un unico elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo, in luogo delle commissioni e degli elenchi provinciali contemplati nell'attuale formulazione;

- modificando la composizione della commissione avente il compito di curare la tenuta dell'elenco, in modo tale da porre al vertice della stessa, in luogo della figura politica (assessore provinciale) attualmente prevista, una figura burocratica (dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di agricoltura), in considerazione della natura gestionale della funzione amministrativa relativa alla tenuta dell'elenco in questione.

Analogamente, con gli **articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8** del disegno di legge regionale si intende modificare, rispettivamente, gli articoli 12, 14, 15, 16, 17, 19, 31 della l.r. n. 14/2009, espungendo ogni riferimento, in essi contenuto, alle province, e ai relativi uffici, e sostituendolo, ove necessario, con i corrispondenti riferimenti all'Amministrazione regionale.

L'**articolo 9** del disegno di legge regionale prevede che, in sede di prima applicazione, nell'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo, di cui all'articolo 13, come modificato dal disegno di legge medesimo, sono inseriti i soggetti iscritti negli elenchi provinciali tenuti ai sensi dell'articolo 13 come attualmente vigente.

La proposta di legge regionale, nel suo complesso, non implica alcun onere finanziario per l'amministrazione, per come previsto nell'**articolo 10** del disegno di legge.

Infine, l'**articolo 11** del disegno di legge regionale dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Dirigente Generale del Dipartimento proponente

_____ timbro e firma

DIPARTIMENTO
RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
Il Dirigente Generale Reggente
Ing. Carmelo SALVINO



Disegno di legge: <<Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2009, n. 14 (Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole)>>

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale
e dell'art. 7 della l.r. 4 febbraio 2002, n. 8

Tabella 1: oneri finanziari

Il disegno di legge regionale in epigrafe, per il contenuto del quale si rinvia all'allegato <>, si prefigge di adeguare il testo normativo della legge regionale 30 aprile 2009, n. 14 (Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole) allo scopo di renderlo conforme al nuovo assetto scaturente dalla riassegnazione alla Regione Calabria - per effetto della legge regionale 22 giugno 2015, n.14 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n.56) - delle funzioni amministrative in materia di agriturismo che erano state a suo tempo trasferite alle province in base alla legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 (Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali).

Tale adeguamento normativo consiste, in particolare, nella modifica degli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 31 della l.r. n. 14/2009, mediante l'espunzione di ogni riferimento, in essi contenuto, alle province, e ai relativi uffici, e la sostituzione, ove necessario, con i corrispondenti riferimenti all'Amministrazione regionale.

In forza della succitata l.r. n. 14/2015, e dei provvedimenti amministrativi (Deliberazione della Giunta regionale n. 369 del 24 settembre 2015 e Decreto del Dirigente generale del Dipartimento Agricoltura e risorse Agroalimentari n. 11746 del 29 ottobre 2015) assunti in attuazione della stessa, la Regione Calabria è titolare delle predette funzioni amministrative in materia di agriturismo, e le esercita mediante i propri uffici e mediante le risorse, umane e finanziarie, riassegnate alla Regione in virtù dei predetti provvedimenti.

Il testo normativo di cui alla proposta di legge regionale in esame, contemplando solo modifiche ordinamentali e procedurali nell'ambito dell'esercizio delle suindicate funzioni in materia di agriturismo, non determina, quindi, alcuna spesa a carico del bilancio regionale.

Tabella 1: copertura finanziaria

Come esposto al precedente paragrafo, la proposta di legge in esame si prefigge di adeguare il testo normativo della legge regionale n. 14/2009 alle intervenute disposizioni in materia di riordino delle funzioni amministrative. Le disposizioni non comportano automatismi di spesa ma aggiornano la normativa in materia di agriturismo, in modo da costituire il quadro di riferimento normativo all'utilizzo degli strumenti di programmazione cofinanziati dai fondi strutturali per il periodo di programmazione 2014-2020.

Il Dirigente Generale del Dipartimento proponente

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

(Dott. Filippo De Cello)

